

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA CRISI DI IMPRESA



LE RECENTI MODIFICHE INTRODOTTE NELL'ORDINAMENTO DAL *CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (CCI)* (D.LGS. 14/2019)

Entrata in vigore: 15 agosto 2020

Avv. Antonella Negri
3 luglio 2019

Trasferimento d'azienda/ramo d'azienda nelle imprese in crisi o soggette a procedure concorsuali

2

PROCEDURA



Invariata **salvo** : “nei casi di trasferimenti di aziende nell’ambito di procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza [...] la **comunicazione** di cui al comma 1 può essere effettuata **anche solo da chi intenda proporre offerta** di acquisto della azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell’imprenditore; in tale ipotesi **l’efficacia degli accordi** di cui ai commi 4 bis e 5 **può essere subordinata** alla successiva attribuzione dell’azienda [...]”.

Art. 47, comma 4-bis, Legge n. 428/1990

3

Soggetti

- Accordi di ristrutturazione debiti **senza carattere liquidatorio**
- Amministrazione straordinaria in caso di **continuazione o mancata cessazione dell'attività**
- **Concordato preventivo** in regime di **continuità indiretta**

Obbligo occupazionale:
mantenimento 50% dipendenti per un anno (art. 84 comma 2 CCI)

Effetti

In caso di raggiungimento di un **accordo sindacale con finalità di salvaguardia dell'occupazione**

L'art. 2112 c.c. trova applicazione nei limiti previsti dall'accordo

Fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro

Possibilità di modificare il trattamento economico/normativo

Possibilità di escludere la responsabilità solidale

Art. 47, comma 5 e 5-bis, Legge n. 428/1990

4

Soggetti

- **Liquidazione giudiziale** (fallimento)
- Concordato preventivo **liquidatorio**
- **Liquidazione coatta amministrativa** (ove la **continuità dell'attività non sia stata disposta o cessata**)

Effetti

Esclusione
responsabilità
solidale

Se è raggiunto un
accordo sindacale
con finalità di
salvaguardia
dell'occupazione

il TFR è
**immediatamente
esigibile** nei
confronti del
cedente

Possibilità di **derogare anche ai
commi 1, 3 e 4 dell'art. 2112 c.c.**

Possibilità di delimitare il perimetro dei
lavoratori addetti al ramo (c.d. *cherry
picking*)

Possibilità di modificare i trattamenti
economici/normativi

Art. 47, comma 5-bis, Legge n. 428/1990

5

“Il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia [...] interviene anche a favore dei lavoratori che passano **senza soluzione di continuità** alle dipendenze dell'acquirente” (art. 368, comma 4, lettera d) CCI che introduce il comma 5-bis dell'art. 47, L. 428/1990).

(cfr. circolare INPS n. 2272 del 14 giugno 2019)

“In caso di recesso del curatore, di licenziamento, di dimissioni o di risoluzione di diritto [...] spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato **l'indennità di mancato preavviso** che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al **TFR**, come **credito anteriore** all'apertura della liquidazione giudiziale” (art. 189, comma 8, CCI).

Art. 47, comma 5-ter, Legge n. 428/1990

6

Imprese in amministrazione straordinaria
nel caso in cui la continuazione dell'attività
non sia stata disposta o cessata



Se è raggiunto un **accordo sindacale** con finalità di salvaguardia
dell'occupazione



L'art. 2112 c.c. non trova applicazione salvo che dall'accordo risultino
condizioni di miglior favore

Possibilità di delimitare il
perimetro dei lavoratori addetti
al ramo (c.d. *cherry picking*)

Possibilità di
assunzione *ex novo* dei
lavoratori trasferiti

Esclusione della
responsabilità
solidale

Possibilità di modificare il
trattamento
economico/normativo

Sezione V

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

7

Articolo 189

Rapporti di lavoro subordinato

 commi 1-6 e 8  **MANCATO ESERCIZIO
PROVVISORIO DELL'IMPRESA**



 comma 9  **ESERCIZIO PROVVISORIO
DELL'IMPRESA**



che **richiama** i commi 2-6 e 8



Effetti della liquidazione giudiziale (ex fallimento) sui rapporti di lavoro subordinato

8

Articolo 189 Rapporti di lavoro subordinato

1. L'apertura della liquidazione giudiziale non costituisce, di per sé, motivo di licenziamento ma **i rapporti di lavoro restano sospesi** fino a quando il curatore comunica ai lavoratori il subentro ovvero il recesso
2. Effetti della decisione del curatore di subentrare/recedere
3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda, il curatore procede senza indugio al recesso. In caso di "inerzia" del curatore, **decorsi 4 mesi** i rapporti di lavoro **si intendono risolti di diritto salvo quanto previsto dai commi 4 e 6**
4. Proroga del termine di 4 mesi a max. 8 mesi
5. **Trascorsi 4 mesi** le dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate **per giusta causa**
6. Nel caso in cui il curatore **intenda** procedere a **licenziamento collettivo**, si applica la disciplina di cui alla L. 223/1991, salvo alcune deroghe
8. In caso di recesso, dimissioni o risoluzione di diritto al lavoratore spetta **l'indennità di mancato preavviso** che è **considerata unitamente al TFR come credito anteriore** all'apertura della liquidazione giudiziale
9. Durante l'**esercizio dell'impresa i rapporti di lavoro proseguono**, salvo che il curatore non intenda sospenderli o recedere. **Si applicano i commi 2-6 e 8 del presente articolo.**

Effetti della liquidazione giudiziale (ex fallimento) sui rapporti di lavoro subordinato

9

L'apertura della liquidazione giudiziale **non costituisce, di per sé, motivo di licenziamento**

(art. 189 comma 1 CCI)

**MANCATO ESERCIZIO
PROVVISORIO**

ESERCIZIO PROVVISORIO



Effetti della liquidazione giudiziale (ex fallimento) sui rapporti di lavoro subordinato

10



**IN CASO DI MANCATO
ESERCIZIO PROVVISORIO
(anche parziale)**



In attesa della decisione del curatore, i rapporti di lavoro subordinato sono **automaticamente sospesi** (art. 189, **comma 1**, CCI)

Per il lavoratore
Esonero dall'obbligo di prestare l'attività lavorativa

Per il datore di lavoro
Esonero dall'obbligo di pagare la retribuzione



SUBENTRO

Effetto dalla comunicazione ai lavoratori (**comma 2**)



RECESSO

Effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (**comma 2**)

Effetti della liquidazione giudiziale (ex fallimento) sui rapporti di lavoro subordinato

11



APERTURA CON ESERCIZIO
PROVVISORIO (anche parziale)



I rapporti di lavoro subordinato **proseguono**
(art. 189, **comma 9** e art. 211, **comma 8** CCI)

IL CURATORE



SOSPENSIONE



RECESSO

“Si applicano i commi da 2 a 6 e 8 dell’art. 189”

Per il lavoratore
Obbligo di prestare
l’attività lavorativa

Per il datore di lavoro
Obbligo di pagare la
retribuzione

Lavoratori sospesi

12

(per mancato esercizio o su istanza del curatore)



“Qualora non sia possibile il trasferimento dell’azienda [...] il curatore procede ***senza indugio al recesso*** dai relativi rapporto di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. **Decorso il termine di quattro mesi** [ndr. o di otto mesi ex comma 4] dalla apertura della liquidazione giudiziale **senza che il curatore abbia comunicato il subentro**, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono **risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6**” (art. 189, comma 3, CCI).

Lavoratori sospesi

13



Principali deroghe alla procedura di consultazione sindacale per il licenziamento collettivo (anche in caso di esercizio provvisorio)

14



Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo:

- ➔ **Estensione dei soggetti coinvolti:** la comunicazione di avvio deve essere inviata anche all'ITL competente sia del luogo di apertura della liquidazione giudiziale sia del luogo in cui i lavoratori prestano «prevalentemente» l'attività
- ➔ Introduzione possibilità per i rappresentanti sindacali dei lavoratori di farsi assistere da «esperti»
- ➔ Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 24, comma 1, l. 223/91, la procedura dell'art. 6 si applica anche “quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più **dirigenti**, in tal caso svolgendosi **l'esame congiunto** in apposito incontro”
- ➔ **Riduzione della durata:** la procedura si esaurisce in un'unica fase della durata **massima di 10 giorni**, salvo eventuale proroga di massimo ulteriori 10 giorni da parte del giudice delegato in presenza di «giusti motivi»

La procedura di cui sopra **non si applica** alle imprese in **amministrazione straordinaria**

Quale rapporto c'è fra licenziamento collettivo e risoluzione di diritto?

15

Possibili interpretazioni:



Trascorsi 4 mesi (8 mesi) dalla data di apertura di apertura della liquidazione senza che il curatore abbia comunicato il subentro o il recesso vi è sempre risoluzione di diritto, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti



La risoluzione di diritto opera **solo ove non ricorrano i presupposti previsti dalla L. 223/91**, in caso contrario si applica la procedura e occorre procedere con i licenziamenti



Ove ricorrano i presupposti previsti dalla L. 223/91, **si applica la procedura ma all'esito della stessa i rapporti si risolvono di diritto**

Trattamenti per il lavoratore connessi alla cessazione del rapporto di lavoro

16



- In caso di **recesso** comunicato dal curatore
- In caso di **dimissioni** trascorsi 4 mesi dalla apertura della liquidazione giudiziale
- In caso di **risoluzione di diritto**

Naspi + Indennità sostitutiva del preavviso
(da insinuarsi al passivo con TFR)

Al termine del periodo di 4 mesi dalla apertura della liquidazione giudiziale:
Naspi + Indennità sostitutiva del preavviso
(da insinuarsi al passivo)

Al termine del successivo periodo come prorogato dal giudice delegato:
Naspi + Indennità sostitutiva del preavviso + Indennità, esente da contributi, pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (max. 8 mensilità) (in prededuzione)